

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

tra

**la Provincia di VARESE** (a seguire denominata Provincia), con sede legale in Varese- (P.I. 00397700121 - C.F. 80000710121) che interviene alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione nella persona dell'Ing. Gabriele Olivari dirigente dell'Area Tecnica

e

**l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia** (a seguire denominata ARPA), con sede legale in Milano, via Rosellini n.17 (P.I. 13015060158), che interviene alla sottoscrizione del presente Accordo nella persona del Direttore del Dipartimento di Como e Varese Dott. Adriano Cati all'uopo delegato dal Direttore Generale, con decreto n. 566 del 17 dicembre 2020

### **Premesso che:**

- con Legge n. 132 del 28/06/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica; del Sistema nazionale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- tra le funzioni assegnate alle ARPA dalla richiamata Legge 132/2016 è altresì contemplato il supporto-tecnico scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- alla Provincia di Varese sono attribuite in materia ambientale numerose funzioni ed attività, fra le quali assumono un particolare rilievo quelle relative a gestione dei rifiuti, tutela delle acque, usi delle

acque, bonifica di siti inquinati, tutela dell'aria, rumore, valutazione dell'impatto ambientale, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), produzione di energia (fonti energetiche convenzionali e rinnovabili);

- ai sensi della L.R. n. 16 del 14/08/1999 e successive modifiche e integrazioni, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA):

a) esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche:

- supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla L.R. 16/99;
- controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
- informazione ambientale;
- promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni;
- promozione dell'educazione e della formazione ambientale;
- altre attività connesse alla tutela ambientale;

b) svolge attività tecnico-scientifica a favore, fra l'altro, della Provincia, ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;

c) nell'esercizio delle proprie attività può, fra l'altro, effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell'ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;

d) individua e nomina, tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza, i dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

- l'articolo 26 della richiamata L.R. 16/1999 prevede:

- che nell'espletamento delle proprie attività ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con vari enti, fra cui le Province (comma 1);
- che la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi di Arpa, ove richiesto dalle relative norme di legge, acquisendone il parere, e che sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'Arpa può sostituire l'attività istruttoria dell'Ente procedente (comma 3);

- che le prestazioni erogate da ARPA a favore della Regione, degli Enti Locali e delle ATS che rientrino tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente da ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito, e che ARPA possa fornire, su richiesta delle Amministrazioni Pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (comma 5);
- la Legge Regionale n. 5 del 02/02/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” all’art. 3, comma 4 prevede la possibilità per le autorità competenti VIA diverse dalla Regione di avvalersi del contributo tecnico scientifico di ARPA Lombardia nelle procedure di VIA (ora Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006) e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività riconducibili a:
  - formulazione di parere tecnico-istruttori;
  - valutazione del Piano di Monitoraggio elaborato dal proponente e della relativa attuazione;
  - partecipazione alle fasi di controllo della fase sanzionatoria relativamente ad interventi realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di VIA, ovvero a provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 25/03/2020 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”, all’art 10 fornisce indicazioni circa le modalità di avvalimento da parte degli enti locali del contributo tecnico scientifico dell'Agenzia
- ARPA e la Provincia di Varese intendono provvedere, con il presente accordo, ad una razionalizzazione dei propri rapporti collaborativi, mediante l’individuazione delle attività svolte dall’Agenzia a favore della Provincia di Varese, onde pervenire ad una omogeneizzazione dei termini e delle modalità delle collaborazioni istituzionali sul territorio regionale e contribuire alla formazione di un idoneo strumento di programmazione;
- l’erogazione delle attività tecnico scientifiche di ARPA a favore della Provincia/ di Varese deve essere ricondotta ad un assetto programmatico, organizzato e regolamentato, ai fini del migliore e più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali e del rispetto delle tempistiche e delle modalità procedurali, anche in funzione dell’interesse alla semplificazione, all’efficienza e alla trasparenza

dei servizi resi ai cittadini e agli utenti, ciò al fine di assicurare – anche con riguardo a tale categoria di attività e prestazioni ulteriori - una efficace programmazione secondo un assetto programmatico organizzato e regolamentato ai fini dell'efficiente e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali del rispetto delle tempistiche e delle modalità procedurali;

- con il presente atto, formato in aggiunta dai due allegati A e B, si declinano espressamente le tematiche ambientali di cui si tratta, e le modalità operative per l'espletamento delle medesime;

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1**

**(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

**(Oggetto)**

1. Ai fini dell'attuazione dei contenuti e delle finalità in premessa descritte, ARPA e Provincia di Varese si impegnano a svolgere le attività di cui al documento allegato "A", parte integrante e sostanziale.
2. Le attività riportate nell'allegato "A", riferite a prestazioni facoltative che ARPA svolge quale supporto tecnico scientifico a favore della Provincia di Varese, sono concordate sulla base del fabbisogno annuale massimo; costituiscono pertanto una pianificazione di riferimento, non vincolante in ragione di eventuali non previsti fattori di incidenza e di variazioni significative con particolare riferimento alla effettiva disponibilità di risorse umane.
3. Sono oggetto del presente Accordo anche le attività in materia di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, elencate nell'allegato "B", di cui all'art. 3 della L.R. 5/2010. Per quanto riguarda il supporto tecnico-scientifico alle verifiche di assoggettabilità a VIA, lo stesso si intenderà limitato numericamente a casi di rilevante problematicità e riferito a peculiari aspetti ambientali, da concordare di volta in volta, nel rispetto degli impegni complessivamente definiti.

**Art. 3**

**(Durata e modifiche dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al **31-12-2021**, con facoltà delle parti di concordare un periodo di proroga non superiore a 90 giorni nelle more di negoziazione dei nuovi contenuti contrattuali. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le attività svolte a partire da gennaio 2021 e sino alla data di effettiva sottoscrizione dell'atto sono disciplinate e regolate, anche ai fini economici, dal presente atto. L'allegato delle attività sarà in ogni caso riferito ad ogni singolo esercizio annuale, anche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione. È ammessa la cessazione di efficacia prima della sua naturale scadenza solo nel caso di intervenute modificazioni nell'ordinamento istituzionale, tali da far venir meno la competenza di uno dei contraenti alla prosecuzione delle prestazioni concordate. È escluso, in ogni caso, il tacito rinnovo.
2. Parimenti, le attività di cui all'articolo 2 possono essere oggetto di modifiche ed integrazioni, sul loro effettivo svolgimento, sulla quantità ovvero sulla modalità di effettuazione, nel caso di intervenute modifiche di legge o regolamenti e di particolari esigenze che le rendessero necessarie.

#### **Art. 4**

##### **(Corrispettivi)**

1. Le attività di cui all'art. 2, punto 2, sono definite nella loro quantità stimata per l'anno di riferimento e nel loro prezzo unitario, così come determinato dal vigente Tariffario ARPA o, in difetto, secondo l'importo specificamente definito.
2. Il pagamento avverrà con fatturazione elettronica, a norma di legge ad esecuzione dell'attività, **Codice Univoco Ufficio UFJ9EH.**
3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico.
4. Le attività di cui all'art.2, punto 3, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3 del Regolamento Regionale 2/2020 citato in premessa, non danno luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti VIA.

#### **Art. 5**

##### **(Obblighi della Provincia di Varese)**

1. La Provincia di Varese si impegna a:
  - a. controllare la completezza e l'eshaustività della documentazione tecnica e amministrativa acquisita/ricevuta dal Proponente;

- b. richiedere le integrazioni ritenute necessarie a seguito di un esame formale dell'istanza ricevuta dal Proponente e della documentazione a suo corredo, ai fini dell'avvio del procedimento;
- c. comunicare al Proponente l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e smi;
- d. fornire tempestivamente ad ARPA tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'attività concordata;
- e. fornire ad ARPA ogni chiarimento eventualmente necessario ai fini dell'emissione del contributo tecnico, ferma restando l'autonoma determinazione della Provincia di Varese in ordine al recepimento del contenuto del medesimo in relazione agli atti di propria competenza;
- f. garantire il coordinamento tra il procedimento VIA e quelli di autorizzazione ambientali connessi;
- g. verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 6**

#### **(Obblighi di ARPA)**

**1. ARPA si impegna a:**

- a) verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Accordo;
- b) espletare le prestazioni richieste entro massimo 60 giorni<sup>1</sup> dal ricevimento della richiesta formale da parte della Provincia di Varese, fatte salve le interruzioni del termine previste dalla normativa vigente ovvero, qualora non sia previsto dalla normativa vigente un termine specifico, entro i termini concordati per i procedimenti finalizzati all'emissione di un provvedimento di competenza della Provincia;
- c) garantire il coordinamento tra le valutazioni tecniche inerenti il procedimento di VIA e di AIA;
- d) comunicare tempestivamente le risultanze dell'attività compiuta alla Provincia di Varese;
- e) informare periodicamente la Provincia di Varese, qualora richiesto e secondo tempistiche concordate, sullo stato di attuazione del presente Accordo;

---

<sup>1</sup> Ex art. 8 Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi di ARPA D.D.G. 236/2014.

- f) conservare e trattare gli atti e i documenti trasmessi dalla Provincia di Varese nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

#### **Art. 7**

##### **(Procedimento amministrativo e informative all'utenza)**

Nella propria modulistica o nella comunicazione di avvio del procedimento la Provincia di Varese indica:

- a) che intende avvalersi di ARPA per le corrispondenti attività tecnico-scientifiche;
- b) il nominativo e il recapito del dipendente provinciale nominato responsabile del procedimento;
- c) le modalità per l'accesso agli atti della Provincia di Varese.

#### **Art. 8**

##### **(Obblighi comuni)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- a) richiedere ai cittadini e agli utenti la documentazione necessaria nei limiti rigorosi stabiliti dalla normativa vigente, evitando qualsiasi aggravio del procedimento;
- b) evitare duplicazioni o sovrapposizioni di valutazioni tecniche riconducibili ad una medesima istruttoria o ad un medesimo procedimento, perseguendo i principi della semplificazione e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- c) cooperare tra loro per l'aggiornamento e la formazione continua del personale tecnico, organizzando momenti formativi aperti ai dipendenti di entrambe le amministrazioni.

#### **Art. 9**

##### **(Risoluzione controversie)**

Eventuali controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati congiuntamente da ARPA e Provincia di Varese. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti. L'attività del Collegio è prestata a titolo gratuito.

#### **Art.10**

**(Clausola di riservatezza)**

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di informazioni ambientali e di Trasparenza, le Parti si obbligano a rispettare stretto riserbo in merito a qualsivoglia informazione inerente le negoziazioni e l'esecuzione del presente atto, assumendo l'obbligo di astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui esse siano venute a conoscenza in relazione alla presente convenzione.

**Art. 11**

**(Privacy)**

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016. Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione della presente convenzione, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nella convenzione.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le parti si impegnano:

- ad ottemperare alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016;
- a garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse delle Parti per le finalità inerenti l'esecuzione della convenzione;
- a garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta;
- a garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione della convenzione;
- ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016;

- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- a rispettare ed applicare eventuali specifiche istruzioni ricevute in relazione a peculiari aspetti del presente accordo.

## **Art. 12**

### **(Registrazione e imposta di bollo)**

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente in un unico originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione del contrassegno sulla copia cartacea conservata agli atti di ARPA Lombardia.

Milano .....

|                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per la Provincia di Varese<br/>Il Dirigente dell'Area Tecnica<br/>Ing. Gabriele OLIVARI</p> | <p>Per ARPA Lombardia<br/>Il Direttore del Dipartimento di Como e Varese<br/>Adriano Cati .</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Allegato A – Elenco delle attività ARPA convenzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 2 della presente convenzione.**

**note:**

**\* supporto facoltativo di ARPA in virtù di specifica normativa di settore;**

**\*\* supporto facoltativo di ARPA, anche in assenza di specifica normativa di settore, ai sensi dell'art.26, c.5 della L.R. 16/1999.**

| ELENCO ATTIVITA'                                                                                  |      |                                                                                                                                                          | Numero attività<br>Annuali (presunte) | Costo unitario                                                                                                                                                                                                       | Costo complessivo<br>(iva esclusa) | Costo complessivo<br>(IVA INCLUSA) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Supporto tecnico alla Provincia nelle istruttorie ex artt. 244 e 245 del D.Lgs 152/06          | 1.1  | Contaminazione acque sotterranee/terreni: indagine di competenza della Provincia e su richiesta della stessa, comprensiva di accertamenti analitici (**) | Max 5                                 | <b>€ 189 /sopralluogo</b><br>+<br><b>€ 735 (2 campioni + analisi su pacchetto analitico standard)</b><br><b>campionamento e analisi</b><br><br>(applicata scontistica 30% ai sensi dell'art. 5 c. 1 Tariffario ARPA) | <b>€ 4620,00</b>                   | <b>€ 5636,40</b>                   |
| 2. Controlli integrati su impianti autorizzati AUA o in procedura ordinaria e/o semplificata      | 2.1  | Attività di controllo (DPR n. 59/2013 e D.lgs. n. 152/06 smi- non AIA) non comportante prelievi ed analisi                                               | Max 5                                 | <b>€ 812.00</b><br><b>1 sopralluogo + 28 ore</b><br><b>relazioni/contributi valutativi</b><br>(applicata scontistica 30% ai sensi dell'art. 5 c. 1 Tariffario ARPA)                                                  | <b>€ 4060.00</b>                   | <b>€ 4953,20</b>                   |
|                                                                                                   | 2.1a | Eventuale prelievo campioni nel corso delle attività di cui a 2.1                                                                                        | Max 5                                 | <b>€ 820,40</b><br><b>campionamento e analisi</b><br>(applicata scontistica 30% ai sensi dell'art. 5 c. 1 Tariffario ARPA)                                                                                           | <b>€ 4102,00</b>                   | <b>€ 5004,44</b>                   |
| 3. Controlli su impianti autorizzati allo scarico in ambiente (LR n. 26/03 Art. 43 comma 1 b-bis) | 3.1  | Attività di controllo su impianti autorizzati ex LR n. 26/03 Art. 43 comma 1 b-bis.                                                                      | Max 5                                 | <b>€ 749.00</b><br><b>1 sopralluogo + 16 ore</b><br><b>relazioni/contributi valutativi (applicata</b><br><b>scontistica 30% ai sensi dell'art. 5 c. 1</b><br><b>Tariffario ARPA)</b><br>+<br><b>€ 820,40</b>         | <b>€ 7847,00</b>                   | <b>€ 9573,34</b>                   |

|  |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>campionamento e analisi</b><br><b>(applicata scontistica 30% ai sensi</b><br><b>dell'art. 5 c. 1 Tariffario ARPA</b> |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                         |  |  |

**NB: Ove espressamente indicati, i costi riportati nella tabella - allegato A sono già comprensivi dello sconto del 30% applicato ai sensi dell'art.5,c.1 del vigente tariffario ARPA.**  
**Le attività scontate del 30% ai sensi dell'art.5,c.1 del vigente Tariffario ARPA, approvato con decreto PAU n.23/2019, sono altresì soggette a I.V.A.**

**Campionamento e analisi = costi derivanti dall'attività di campionamento + analisi del Laboratorio ARPA, secondo il vigente tariffario di ARPA Lombardia, indicativamente riferibili a pacchetto analitico standard di parametri ricercati, in relazione a matrice e tipo di determinazione analitica; tali costi, al termine di ogni singola prestazione, potranno essere soggetti a conguaglio in relazione alle effettive attività analitiche svolte e parametri ricercati.**

**Modalità di esecuzione (da dettagliare in fase di sottoscrizione):**

**1. Tutela delle acque/terreni dall'inquinamento**

- 1.1** Attività di sopralluogo presso il sito, campionamento su 2 piezometri (indicativo)/2 campioni di terreno, redazione verbale, consegna campioni. Alla refertazione trasmissione dei rapporti di prova alla Provincia richiedente. Indicativamente sono previste 3 attività sulle acque e 2 sui terreni.

**2. Controlli Integrati (D.Lgs. 152/06 non AIA)**

**Modalità di esecuzione:**

**Sopralluoghi di controllo consistenti in:**

- Effettuazione sopralluoghi presso impianti autorizzati in regime di AUA o in procedura semplificata, come da piano di controlli concordato con definizione parametri analitici da ricercare..
- Trasmissione del verbale di sopralluogo entro 15 gg dalla data di effettuazione dello stesso
- Il documento conclusivo (comprensivo di corretta gestione, in difformità a normativa e/o autorizzazione/comunicazione con indicazione se sussistano situazioni di pericolo per l'ambiente) previa l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria avverrà entro 45 gg dal sopralluogo o dalla data di acquisizione della documentazione eventualmente richiesta;
- Eventuali sopralluoghi aventi carattere di emergenza e/o urgenza, andranno a sostituire, in via preliminare, per pari numero, quelli già pianificati o qualora quelli in convenzione già conclusi, ad integrazione con successiva liquidazione;
- Effettuazione di verifiche di avvenuto conformazione dell'attività a provvedimenti di diffida/sospensione disposti dalla Provincia a seguito di procedura attivata successivamente a controlli svolti da personale Arpa presso impianti autorizzati

**3. Controllo scarichi**

**Modalità di esecuzione:**

**Sopralluoghi di controllo consistenti in:**

- Effettuazione sopralluoghi presso impianti autorizzati ex LR n. 26/03 Art. 43 comma 1 b-bis, come da piano di controlli concordato con definizione parametri analitici da ricercare.
- Trasmissione del verbale di sopralluogo entro 15 gg dalla data di effettuazione dello stesso
- Il documento conclusivo (comprensivo di valutazione degli ultimi 5 autocontrolli, corretta gestione, in difformità a normativa e/o autorizzazione/comunicazione con riferimento all'autorizzazione allo scarico) previa l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria avverrà entro 45 gg dal sopralluogo o dalla data di acquisizione della documentazione eventualmente richiesta;
- Eventuali sopralluoghi aventi carattere di emergenza e/o urgenza, andranno a sostituire, in via preliminare, per pari numero, quelli già pianificati o qualora quelli in convenzione già conclusi, ad integrazione con successiva liquidazione;
- Effettuazione di verifiche di avvenuto conformazione dell'attività a provvedimenti di diffida/sospensione disposti dalla Provincia a seguito di procedura attivata successivamente a controlli svolti da personale Arpa presso impianti autorizzati

**Si rammenta che, ove non diversamente previsto, l'eventuale attività di campionamento e analisi sarà tariffata secondo il vigente tariffario di ARPA Lombardia**

## **Allegato B – Elenco delle attività ARPA convenzionabili ai sensi dell'art.2, comma 3 della presente convenzione**

Attività di cui all'art .3 della L.R. 5/2010

| ATTIVITA' convenzionabili ai sensi dell'art.2, comma 3 della presente convenzione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero attività annuali                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1.Valutazione di Impatto Ambientale (fase istruttoria)</b>                     | Attività di cui all'art.3 comma 3 lettere a) e b) della L.R. n.5/2010, nell'ambito dell'istruttoria VIA/Provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art.27 bis del D.Lgs.152/2006, ove la Provincia di Varese sia autorità competente ai sensi dell'art.2 della L.R.5/2010:<br>supporto all'autorità competente mediante la formulazione di pareri tecnico-istruttori specialistici in merito al progetto, allo studio di impatto ambientale, al piano di monitoraggio ambientale. | <b>n. 2 valutazioni tecniche</b>                             |
| <b>2. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (fase istruttoria)</b>             | Attività di cui all'art.3 comma 3 lettere a) della L.R. n.5/2010, nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. come previsto dall'art. 3- comma 4 della l.r. 5/2010 e s.m.i.:<br>supporto all'autorità competente mediante la formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio preliminare ambientale.                                                       | <b>n. 2 valutazioni tecniche</b>                             |
| <b>3. Supporto attività di controllo</b>                                          | Supporto, per quanto di competenza, all'attività di controllo ex art. 9 della l.r. 5/2010, ai sensi dell'art.3 comma 3, lettera d) della stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>n.2 di controlli richiesti (documentali e/o in campo)</b> |

Note:

- Le suddette attività saranno svolte secondo modalità e tempistica predefinite e concordate, anche finalizzate a garantirne semplificazione e speditezza.
- Priorità nella scelta delle procedure oggetto di convenzione: ARPA è a disposizione dell'autorità provinciale per concordare la tipologia di attività che potrà essere oggetto di convenzione considerando l'opportunità di privilegiare tipologie e aziende che, in relazione al contesto ambientale in cui andranno a inserirsi, potenzialmente potrebbero produrre maggiore impatto ambientale, con particolare riferimento a:
  - progetti di modifica/ampliamento di attività/impianti per i quali si siano già registrati precedentemente problematiche ambientali e/o esposti/segnalazioni;
  - attività/impianti assoggettati alla normativa IED, ovvero per le quali il provvedimento autorizzatorio unico comprenda l'AIA.